

MODIFICHE CONVENZIONE AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE	
Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">PREMESSO</p> <p>— che le suindicate parti intendono costituire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 un consorzio per la mobilità metropolitana torinese, da denominarsi “Agenzia per la mobilità metropolitana”, di seguito definito: “Agenzia”;</p> <p>— che risulta opportuno e necessario costituire detto consorzio tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e successivamente con gli altri Comuni interessati appartenenti all’ambito metropolitano torinese;</p> <p>— che scopo del Consorzio è svolgere tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pianificazione del sistema della mobilità nell’ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni; ▪ programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l’approvazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana; ▪ predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e dei relativi contratti di servizi; ▪ gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti; ▪ monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle 	<p style="text-align: center;">PREMESSO</p> <p>che in data 09/05/2003, con la sottoscrizione della Convenzione e dello Statuto, il Consorzio di cui all’art. 8 della L.R. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 denominato “Agenzia per la Mobilità Metropolitana” è stato costituito dai seguenti enti:</p> <p>Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Baldissero Torinese, Beinasco, Carignano , Collegno, Grugliasco, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Rivalta Torinese, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Volpiano;</p> <p>che successivamente alla data di costituzione, hanno aderito al Consorzio i seguenti Comuni:</p> <p>Alpignano, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Caselle Torinese, Chieri, Druento, Leini, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Santena, Trofarello, Venaria Reale e Vinovo;</p> <p>che in seguito alle modifiche apportate dall’art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 all’art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, l’Assemblea dell’ ”Agenzia per la mobilità metropolitana”, con le delibere 2/2012 del 16/07/2012 e 5/2012 del 24/09/2012, ha approvato modifiche allo Statuto e alla Convenzione del Consorzio ridenominato in “Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale”, ente pubblico di interesse regionale;</p> <p>che con la L. 56/2014 il legislatore nazionale ha avviato il riordino delle province che diventano Enti di Area Vasta e l’avvio delle Città Metropolitane; pertanto la Provincia di Torino viene sostituita dalla Città Metropolitana di Torino.</p> <p>che con le L.R. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato ulteriori consistenti modifiche al testo della L.R. 1/2000, ampliando l’ambito di operatività dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, prevedendo l’adesione degli altri enti locali del Piemonte soggetti di delega, modificandone la denominazione in "Agenzia della mobilità piemontese";</p> <p>l’art. 8, comma 5 della L.R. 1/2000 stabilisce che la “convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione</p>

<p>infrastrutture e della qualità percepita;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vigilanza sulle modalità di esercizio, con autonomi poteri sanzionatori; <p>che le parti contraenti possono altresì esercitare attraverso il Consorzio funzioni di propria competenza in materia di mobilità, anche diverse da quelle sopra indicate, e svolgere quindi qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;</p> <p>che è necessario prevedere la possibilità per i Comuni elencati nell'Allegato 1, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>che è inoltre necessario prevedere la possibilità per i Comuni non compresi nell'Allegato 1 che appartengano all'ambito metropolitano, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione dell'Assemblea;</p> <p>che risultano applicabili all'istituendo Consorzio la normativa di cui alla citata Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1, nonché le disposizioni in materia di consorzi tra enti locali dettate dall'art. 31 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000, e dai relativi richiami legislativi;</p> <p>che si rimanda sin d'ora allo Statuto dell'istituenda "Agenzia" la regolamentazione di ogni ulteriore profilo strutturale ed organizzativo in questa sede non compiutamente disciplinato.</p> <p style="text-align: center;">TUTTO CIO' PREMESSO le suindicate parti convengono e stipulano quanto segue.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Oggetto della presente convenzione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. La presente convenzione ha per oggetto la costituzione del consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana" per l'esercizio di tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano. 3. Le parti intendono altresì disciplinare in questa sede, ai sensi del citato art. 31 del T.U. 	<p>dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario";</p> <p>che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 42-1585 del 15/06/2015, in attuazione all'art. 8, comma 5 bis della L.R. 1/2000, così come introdotto dall'art. 12 della L.R. 14/05/2015 n. 9, ha "adottato" lo Statuto dell' "Agenzia della Mobilità Piemontese" unitamente a quattro allegati che definiscono rispettivamente gli Enti già aderenti all'Agenzia (allegato 1), gli Enti soggetti di delega (che devono aderire all'Agenzia - Allegato 2), la ripartizione delle quote di partecipazione (Allegato 3) e i Comuni con popolazione fra 15.000 e 30.000 abitanti non soggetti di delega (che possono aderire all'Agenzia - Allegato 4);</p> <p style="text-align: center;">DATO ATTO</p> <p>che lo Statuto adottato con DGR n. 42-1585 del 15/06/2015 demanda alla Convenzione dell'Agenzia gli aspetti inerenti l'adesione all'Agenzia degli Enti soggetti di delega (art. 1, comma 4 dello St.); le modalità per la rideterminazione delle quote di partecipazione nel caso di adesione al consorzio di nuovi enti ed i relativi effetti (art. 1, comma 5 dello St.); la quota di partecipazione (art. 5, comma 1 St.); il fondo di dotazione, fissato in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun ente all'Agenzia (art. 28, comma 1 St.); le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti consorziati all'Agenzia (art. 29, comma 5 St.);</p> <p>che lo Statuto prevede che la ripartizione delle quote di partecipazione all'interno dei bacini è definita, in via transitoria, proporzionalmente alla popolazione degli enti ad essi afferenti (art. 1 St.);</p> <p>che il testo della Convenzione dell' "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale" deve essere modificato in funzione delle novità introdotte dalle LL.RR. 1/2015 e 9/2015;</p> <p style="text-align: center;">SI CONVIENE QUANTO SEGUE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 - Oggetto della presente convenzione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione. 2. La Convenzione ha per oggetto la costituzione del consorzio denominato "Agenzia della mobilità piemontese" per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale. 3. Sono regolati in questa sede, ai sensi
---	--

~~sull'Ordinamento degli Enti Locali~~, i seguenti profili organizzativi:

- a) le nomine e le competenze degli organi consortili;
 - b) le modalità di trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio;
 - c) la misura del fondo di dotazione fissata in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato;
 - d) la disciplina del periodo transitorio;
- rimandando allo Statuto ed ai successivi regolamenti l'ulteriore disciplina del Consorzio stesso, in conformità alla suindicata normativa.

4. E' rimessa allo Statuto, ai sensi di legge, ogni più completa, necessaria disciplina dell'organizzazione, della nomina e delle funzioni degli organi consortili (~~art. 31, comma III, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali~~).

Articolo 2

Costituzione del Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana". Conferimenti e quote di partecipazione.

~~1. Le parti contraenti costituiscono in forma di consorzio, a far data dal 01/01/2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000 ed art. 31 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 agosto 2000, "l'Agenzia per la mobilità metropolitana".~~

~~2. Sono conferite all'Agenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati in ambito metropolitano¹. I servizi di linea del trasporto pubblico locale, trasferiti e delegati, sono descritti nell'allegato 2 costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le linee sono descritte in sintesi, con rinvio, per il dettaglio relativo ai programmi d'esercizio aziendali, ad una banca dati costituita presso la segreteria dell'Agenzia. Con successive convenzioni, gli Enti consorziati, possono delegare all'Agenzia ulteriori funzioni proprie in materia di mobilità.~~

~~3. La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente contraente viene determinata in virtù del seguente~~

dell'art. 8 della L.R. 1/2000 e s.m.i., i seguenti profili organizzativi:

- a) le nomine e le competenze degli organi consortili;
- b) le modalità di trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio;

- c) la misura del fondo di dotazione fissata in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato, **l'adesione all'Agenzia degli Enti soggetti di delega e le modalità per la rideterminazione delle quote di partecipazione nel caso di adesione al consorzio di nuovi enti ed i relativi effetti;**

- d) la disciplina del periodo transitorio;

rimandando allo Statuto ed ai successivi regolamenti l'ulteriore disciplina del Consorzio stesso, in conformità alla suindicata normativa.

4. E' rimessa allo Statuto, ai sensi di legge, ogni più completa, necessaria disciplina dell'organizzazione, della nomina e delle funzioni degli organi consortili.

Articolo 2 - Costituzione del Consorzio denominato "Agenzia della mobilità Piemontese". Conferimenti e quote di partecipazione.

1. **L' "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale" ai sensi della L.R. n. 1 del 27/01/2015 assume la nuova denominazione di "Agenzia della mobilità piemontese".**

2. Sono conferite all'Agenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati. Con successive convenzioni, gli Enti consorziati, possono delegare all'Agenzia ulteriori funzioni proprie in materia di mobilità.

3. La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente aderente viene determinata in

<p>critério:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regione Piemonte: trentotto per cento (37,5%)- Comune di Torino: trentasette per cento (37,5%)- Provincia di Torino: dodici virgola cinque per cento (12,5%)- Tutti i rimanenti Comuni consorziati, nel loro insieme: dodici virgola cinque per cento (12,5%). A ciascun Comune, di detto insieme, è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001 come descritto nell'Allegato 1; la somma delle singole quote di detti Comuni non può superare in ogni caso il 12,5%. <p>4. Le quote dei Comuni non consorziati appartenenti all'ambito metropolitano, indicate nell'Allegato 1, sono attribuite alla Provincia di Torino. Nell'ipotesi in cui uno di detti Comuni aderisca al Consorzio, successivamente alla sua costituzione, la relativa quota di partecipazione è detratta da quella complessiva della Provincia di Torino.</p> <p>Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all'ambito metropolitano non compreso nell'Allegato 1 determina la ridefinizione delle quote di partecipazione di tutti i Comuni diversi dal Comune di Torino. A ciascun comune è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001.</p> <p>5. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 dello Statuto l'ammissione di enti alla Agenzia deve avvenire con deliberazione dell'Assemblea, assunta secondo le modalità descritte all'art. 8 dello Statuto.</p>	<p>virtù del seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regione Piemonte : 25%;- Enti del Bacino della Città di Metropolitana di Torino: 36% di cui 25% Città di Torino;- Enti del Bacino di Cuneo: 13%;- Enti del Bacino del Nord-Est: 15%;- Enti del bacino del Sud-Est: 11%. <p>Nell'Allegato A è riportato il dettaglio delle quote di partecipazione attribuite agli Enti soggetti di delega appartenenti a ciascun Bacino; nel medesimo Allegato A sono ridefinite le quote degli Enti già aderenti all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale.</p> <p>La ripartizione delle quote di partecipazione all'interno di ciascun bacino è definita, in via transitoria, proporzionalmente alla popolazione legale residente in ciascuno degli enti ad essi afferenti. La popolazione degli Enti di area vasta e della Città Metropolitana è calcolata al lordo della popolazione degli Enti soggetti di delega compresi nel proprio territorio.</p> <p>Nelle assemblee di bacino gli Enti consorziati possono definire in maniera differente la ripartizione delle suddette quote di partecipazione. L'eventuale diversa ripartizione deve essere comunicata all'Assemblea dell'Agenzia nella prima riunione utile.</p> <p>4. In attesa dell'adesione dei Comuni soggetti di delega, le relative quote sono attribuite alla Provincia di afferenza territoriale, se questa ha già aderito al consorzio, alla Città Metropolitana, per i Comuni compresi nel territorio della Città Metropolitana.</p> <p>In attesa dell'adesione delle Province, le relative quote non sono computabili ai fini del quorum costitutivo dell'Assemblea e delle relative votazioni.</p> <p>L'adesione al consorzio dei Comuni con popolazione compresa fra 15.000 e 30.000 abitanti, non soggetti di delega e delle Unioni di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che ne abbiano fatto formale richiesta, è</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili di direzione politica.</p> <p>1. Sono organi di governo:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Assemblea,- il Consiglio di Amministrazione,- il Presidente dell'Agenzia. <p>2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata in virtù del criterio disposto al precedente art. 2, III comma. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato. L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica. Il Presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.</p> <p>3. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. La medesima elegge e revoca:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il Consiglio d'Amministrazione,b) il Presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione,e) i Revisori dei Conti. <p>4. L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none">d) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e dei trasporti,e) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale,f) le tariffe per il trasporto pubblico	<p>approvata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.</p> <p>La quota di partecipazione del nuovo ente nonché la conseguente ridefinizione delle quote degli enti del Bacino di riferimento sono definite in sede di Assemblea di Bacino.</p> <p>5. Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione, prende atto dell'adesione degli Enti soggetti di delega che abbiano previamente notificato a mezzo PEC l'approvazione da parte dell'organo competente della relativa deliberazione di adesione.</p> <p>Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili di direzione politica.</p> <p>1. Sono organi di governo:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Assemblea,- il Consiglio di amministrazione,- il Presidente dell'Agenzia. <p>2. Lo Statuto disciplina le modalità di nomina, la disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità, la competenza, durata degli organi consortili di direzione politica.</p>
---	---

<p>locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;</p> <p>g) la relazione revisionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;</p> <p>h) le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione dei soggetti convenzionati.</p> <p>E' altresì di competenza dell'Assemblea l'approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo e dei componenti il collegio dei Revisori.</p> <p>5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Agenzia. Al presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea.</p> <p>6. Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente dell'Agenzia e da sette consiglieri. I componenti del consiglio d'amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea consortile, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.</p> <p>L'Assemblea nomina il Consiglio con le modalità stabilite dallo Statuto.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi.</p> <p>Le dimissioni dalla carica di consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. L'Assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.</p> <p>Le dimissioni di quattro componenti il Consiglio d'Amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio.</p> <p>La disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità, delle dimissioni e della decadenza dei consiglieri è rimessa allo Statuto.</p> <p>7. Il Consiglio d'Amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'Assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente dell'Agenzia,</p>	
---	--

~~del Direttore Generale o dei Dirigenti.~~

~~8. Il Presidente dell’Agenzia è nominato dall’Assemblea.~~

~~Il Presidente dura in carica quanto dura il Consiglio di Amministrazione.~~

~~Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell’Assemblea, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.~~

~~In caso di impedimento permanente, revoca dall’incarico, decadenza, sospensione o decesso del Presidente dell’Agenzia, l’Assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio d’Amministrazione.~~

~~9. Il Presidente rappresenta l’Agenzia, nell’esercizio delle proprie competenze, in particolare:~~

~~a) convoca e presiede l’Assemblea e dirige i lavori e le attività dell’Assemblea;~~

~~b) convoca il Consiglio d’Amministrazione e lo presiede;~~

~~e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all’esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell’ente, sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;~~

~~d) previa deliberazione dell’organo competente, stipula con altri Enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge, fatte salve le competenze dell’Assemblea e degli altri organi dell’Agenzia;~~

~~e) previa deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie.~~

Articolo 4

Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica.

1. Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell’Agenzia il Direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente capo dello statuto e dei regolamenti.

~~2. Il Direttore Generale dell’Agenzia è nominato dal Consiglio d’Amministrazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del consiglio d’amministrazione, revocabile dall’Assemblea secondo quanto previsto dalle~~

Articolo 4 - Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica.

1. Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell’Agenzia il Direttore, gli altri dirigenti **e i funzionari con incarichi dirigenziali**, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente capo dello statuto e dei regolamenti.

<p>statuto.</p> <p>Il direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.</p> <p>3. Al direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità e l'obbligo del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.</p> <p>4. Il consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta dal direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza; gli incarichi dirigenziali sono revocabili in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.</p> <p>5. Il segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.</p> <p>Il segretario è nominato dal consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.</p> <p>6. Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.</p> <p>7. E' altresì istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti competenti in materia degli Enti consorziati con le modalità previste nello Statuto.</p> <p>8. Sono rimesse allo Statuto ulteriori modalità</p>	<p>2. E' prevista inoltre la figura del Segretario che svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.</p> <p>3. E' istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti competenti in materia degli Enti consorziati con le modalità previste nello Statuto.</p> <p>4. Sono rimessi allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ente tutti gli aspetti relativi alla nomina e alla competenza degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica.</p>
--	--

<p>organizzative in materia.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti</p> <p>1. L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibile.</p> <p>2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.</p> <p>3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.</p> <p>4. I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'Agenzia, anche alle adunanze dei consigli di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri</p> <p>1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicati e agli enti aderenti preventivamente nel termine di treventi giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Gli organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.</p> <p>Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali, di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi o altro, sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 Patrimonio, gestione economico – finanziaria, organizzazione</p>	<p>Articolo 5 - Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti</p> <p>1. L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono disciplinate dallo Statuto.</p> <p>2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.</p> <p>3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.</p> <p>4. I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'Agenzia, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.</p> <p>Articolo 6 - Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri</p> <p>1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate agli enti aderenti preventivamente nel termine di venti giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Gli organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.</p> <p>Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali, di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi o altro, sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.</p> <p>Articolo 7 - Patrimonio, gestione economico</p>
---	--

<p style="text-align: center;">degli uffici ed attività amministrativa.</p> <p>1. Il fondo consortile è determinato in Euro 2.500.000 (duemilioneicinquecentomila) ripartiti come segue:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Conferimenti di valori numerari</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Regione Piemonte Euro 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento)</p> <p style="padding-left: 40px;">2. Provincia di Torino Euro 625.000 (seicentoventicinquemila)</p> <p style="padding-left: 40px;">3. Comune di Torino Euro 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento)</p> <p>La quota del fondo a carico della Provincia di Torino è versata per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota propria a totale carico della stessa e, per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota per conto dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non aderiscono al Consorzio. Al momento dell'adesione, i Comuni stessi versano all'Agenzia la quota a loro carico; tale quota viene ripetuta dall'Agenzia alla Provincia di Torino. In caso di successivo recesso la Provincia di Torino si farà carico della quota del Comune receduto.</p> <p>2. I conferimenti dei beni mobili ed immobili degli Enti consorziati all'Agenzia sono regolati nel dettaglio da apposite convenzioni.</p> <p>3. I trasferimenti di cassa delle risorse relative al finanziamento dei servizi minimi e, degli investimenti relativi al trasporto pubblico locale, avverranno con le stesse modalità stabilite dalla Regione per il trasferimento degli stessi fondi agli enti locali.</p> <p>Il trasferimento delle risorse per il finanziamento dei servizi complementari o integrativi a quelli minimi avverranno con cadenza trimestrale anticipata.</p> <p>4. Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all'Ambito Metropolitano, non previsto nell'elenco Allegato 1, non modifica l'entità del fondo consortile; la quota di partecipazione del subentrante o del recedente riduce o accresce la quota degli altri Comuni consorziati diversi dal Comune di Torino.</p> <p>5. Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni saranno finanziate come previsto dall'art. 29 comma 2 dello Statuto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8</p>	<p style="text-align: center;">- finanziaria, organizzazione degli uffici ed attività amministrativa.</p> <p>1. Il fondo consortile è determinato in Euro 1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila) ripartito in funzione delle quote di partecipazione, come indicato nell'Allegato A.</p> <p>L'adesione degli enti soggetti di delega non già aderenti all'Agenzia, non è subordinata all'immediato versamento della quota di partecipazione. Temporaneamente, le quote di partecipazione al fondo consortile, che non siano versate da tali enti all'atto dell'adesione, sono poste a carico della Regione Piemonte. Al verificarsi del versamento della quota di adesione da parte degli enti aderenti, la Regione renderà disponibile la somma corrispondente secondo le decisioni dell'Assemblea di Bacino territorialmente competente.</p> <p>Le quote versate dagli enti già aderenti all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, per la parte eccedente rispetto alle quote del fondo, sono rese disponibili secondo le decisioni assunte in sede di Assemblea di Bacino.</p> <p>2. I conferimenti dei beni mobili ed immobili degli Enti consorziati all'Agenzia sono regolati nel dettaglio da apposite convenzioni.</p> <p>I trasferimenti di cassa delle risorse relative al finanziamento dei servizi minimi e, degli investimenti relativi al trasporto pubblico locale, avverranno con le stesse modalità stabilite dalla Regione per il trasferimento degli stessi fondi agli enti locali.</p> <p>3. Il trasferimento delle risorse per il finanziamento dei servizi complementari o integrativi a quelli minimi avverranno con cadenza trimestrale anticipata.</p> <p>4. L'entità del fondo consortile non subisce modifiche al variare del numero degli enti consorziati.</p> <p>5. Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni saranno finanziate ai sensi della L.R. 1/2000.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Periodo transitorio</p> <p>1. Per l'anno 2003 ciascun Ente consorziato continuerà a gestire direttamente i contratti di servizio di trasporto pubblico locale in essere, continuando ad amministrarne anche il finanziamento.</p> <p>2. In assenza dei trasferimenti degli Enti consorziati per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale conferiti all'Agenzia, le spese di funzionamento del Consorzio sono a carico degli Enti medesimi e saranno imputate al fondo consortile di cui all'art. 7.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 Informazione e partecipazione.</p> <p>1. Si rimettono ad ulteriore normazione ad opera dello statuto i necessari profili di garanzia dell'informazione e partecipazione dei cittadini e degli utenti, ai sensi dell'ordinamento vigente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 Registrazione e spese</p> <p>1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B alla Tabella, art. 16.</p> <p>2. Le eventuali spese di registrazione relative alla presente convenzione saranno a carico del e costituendo Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana".</p> <p>3. Le spese iniziali di costituzione dell'Agenzia minute e urgenti sono anticipate dalla Regione Piemonte.</p> <p>La presente convenzione si compone di nn. 10 articoli e viene sottoscritta ed approvata dalle parti contraenti contestualmente allo statuto del Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana".</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Periodo transitorio</p> <p>1. L'Agenzia della Mobilità Piemontese diventa operativa dalla data di pubblicazione sul BUR dell'elenco degli Enti di cui all'Allegato A che ne hanno approvato i testi, rappresentanti nel complesso una quota di partecipazione pari almeno al 65% del totale delle quote di partecipazione.</p> <p>Divenuta operativa l'Agenzia per la Mobilità Piemontese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Consiglio d'Amministrazione in carica e il Presidente dell'Agenzia, in scadenza il 4/02/2016, assumono temporaneamente e rispettivamente le funzioni di Consiglio d'Amministrazione e Presidente dell'Agenzia della Mobilità Piemontese e rimangono in carica sino a quando l'Assemblea dell'Agenzia non provvederà alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione; - l'Assessore regionale pro-tempore con delega al trasporto pubblico locale assume anche le funzioni di Presidente dell'Assemblea; <p>Articolo 9 - Informazione e partecipazione.</p> <p>1. Si rimettono ad ulteriore normazione ad opera dello statuto i necessari profili di garanzia dell'informazione e partecipazione dei cittadini e degli utenti, ai sensi dell'ordinamento vigente.</p> <p>Articolo 10 - Registrazione e spese</p> <p>1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B alla Tabella, art. 16.</p> <p>2. Le eventuali spese di registrazione relative alla presente convenzione saranno a carico dell'"Agenzia della mobilità piemontese".</p> <p>La presente convenzione si compone di numero 10 articoli e viene sottoscritta ed approvata dalle parti contraenti contestualmente allo statuto del Consorzio denominato "Agenzia della mobilità piemontese".</p>
---	--

<p>Letto, approvato e sottoscritto.</p> <p>Torino, lì</p> <p>Per la Regione Piemonte Per la Provincia di Torino Per il Comune di Torino</p> <p>Allegato n. 1: Elenco dei Comuni Allegato n. 2: Servizi trasferiti e delegati.</p>	<p>Allegato A: Quote di partecipazione al Consorzio.</p>
---	---